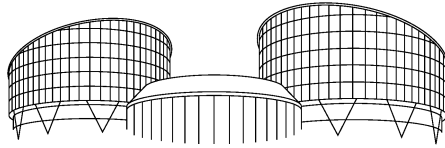


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

PRIMA SEZIONE

CAUSA DE MAIO E ALTRI c. ITALIA

*(Ricorso n. 7872/23 e altri 4 ricorsi
– si veda l'elenco allegato)*

SENTENZA

STRASBURGO

10 ottobre 2024

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa De Maio e altri c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:

Krzysztof Wojtyczek, *presidente*,

Lətif Hüseynov,

Erik Wennerström, *giudici*,

e da Viktoriya Maradudina, *cancelliere aggiunto di sezione f.f.*,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 settembre 2024,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All'origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l'Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.

2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).

IN FATTO

3. L'elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.

4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. Nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23, i ricorrenti presentano anche una doglianza sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione relativa all'impossibilità di avviare dei procedimenti, per ottenere l'esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 E DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

6. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore e, nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23, l'impossibilità di avere

accesso a un tribunale per ottenere l'esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l'articolo 6 § 1 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Nei ricorsi nn. 25825/23 e 31453/23 i ricorrenti invocano anche l'articolo 13 della Convenzione.

7. La Corte rammenta che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell'articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (*Hornsby c. Grecia*, 19 marzo 1997, § 40, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-II).

8. Nelle sentenze di principio *De Luca c. Italia*, n. 43870/04, 24 settembre 2013, *Pennino c. Italia*, n. 43892/04, 24 settembre 2013, *Ventorino c. Italia*, n. 357/07, 17 maggio 2011, *De Trana c. Italia*, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, *Nicola Silvestri c. Italia*, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e *Antonetto c. Italia*, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.

9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti. Di conseguenza, tali doglianze sono ricevibili.

10. Queste doglianze rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1, a causa della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e, nei ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, 31453/23, di una violazione del diritto di accesso a un tribunale del ricorrente (*Lighea Immobiliare S.A.A. e altri c. Italia*, n. 54352/14, 18 gennaio 2024).

11. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le doglianze formulate dai ricorrenti sotto il profilo dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e, nei ricorsi nn. 25825/23 e 31453/23, sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (*Ventorino*, *De Trana*, e *Nicola Silvestri*, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.

13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Decide* di riunire i ricorsi;
2. *Dichiara* i ricorsi ricevibili;
3. *Dichiara* che tali ricorsi rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in ragione della mancata esecuzione o dell'esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;
4. *Dichiara* che i ricorsi nn. 7872/23, 25825/23, e 31453/23 rivelano una violazione dell'articolo 6 § 1, in ragione di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti;
5. *Dichiara* non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell'articolo 13 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
6. *Dichiara* che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;
7. *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
 - b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 ottobre 2024, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Viktoriya Maradudina
Cancelliere aggiunto f.f.

Krzysztof Wojtyczek
Presidente

ALLEGATO

Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell'articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
1.	7872/23 09/02/2023	Alessandro DE MAIO 1982 Flavia AVALLONE 1981	Ferrara Alessandro Benevento	Giudice di Pace di Napoli, R.G. 50407/2017, 09/11/2017 Giudice di Pace di Napoli, R.G. 14409/2018, come modificato dal Tribunale di Napoli, R.G. 31585/2019, 04/07/2022, 22/05/2019 Tribunale di Napoli, R.G. 31585/2019, 04/07/2022	01/06/2018 22/05/2019 04/07/2022	In corso Più di 6 anni e 1 mese e 26 giorni In corso Più di 5 anni e 2 mesi e 5 giorni In corso Più di	Comune di Quarto. Retribuzione in qualità di consulente tecnico d'ufficio e risarcimento danni accordato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile (sig. De Maio); pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario, sig.ra Avallone).	Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 impedisce ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti.	4.000 al sig. De Maio, 4.700 alla sig.ra Avallone	250

¹ Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

² Più l'importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.

SENTENZA DE MAIO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
						2 anni e 23 giorni				
2.	25825/23 09/06/2023	Luigi SIDOTI 1936	Romano Giovanni Benevento	Corte d'appello di Catania, R.G. 2573/17, 09/06/2020 Corte d'appello di Catania, R.G. 401/20, 22/02/2021	09/06/2020 22/02/2021	In corso Più di 4 anni e 1 mese e 18 giorni In corso Più di 3 anni e 5 mesi e 5 giorni	Comune di Catania. Spese di locazione e risarcimento danni accordato per l'occupazione illegale del bene del ricorrente (R.G. 2573/17), risarcimento accordato per danni causati al bene del ricorrente (R.G. 401/20).	Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – I ricorrenti lamentano il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti.	8.300	250
3.	26253/23 19/06/2023	Rosa FRULLONE 1963	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 4538/2012, 02/04/2014	02/04/2014	In corso Più di 10 anni e 3 mesi e 25 giorni	Comune di Montemiletto. Pagamento di onorari di avvocato (avvocato antistatario).		1.800	250

SENTENZA DE MAIO E ALTRI c. ITALIA

N.	Numero e data di presentazione del ricorso	Nome del ricorrente e anno di nascita	Nome e città del rappresentante	Provvedimento giudiziario interno pertinente	Data di inizio della mancata esecuzione	Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione Ritardo nell'esecuzione	Ingiunzione delle giurisdizioni interne	Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata	Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro) ¹	Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro) ²
4.	26369/23 19/06/2023	Ugo LOGUERCIO 1956	Pagliuca Mauro Avellino	Tribunale di Avellino, R.G. 4538/12, 02/04/2014	02/04/2014	In corso Più di 10 anni e 3 mesi e 25 giorni	Comune di Montemiletto. Ordinanza recante ingiunzione di pagamento per i servizi forniti dal ricorrente.		9.600	-
5.	31453/23 24/07/2023	Filomena PELELLA 1973	Piscopo Antonio Casoria	Tribunale di Napoli Nord, R.G. 2297/2017, 05/03/2021	05/10/2021	In corso Più di 2 anni e 9 mesi e 22 giorni	Comune di Casoria. Risarcimento per responsabilità extracontrattuale e spese giudiziarie.	Art. 6 (1) – negato accesso ai tribunali – La parte ricorrente lamenta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere la riscossione dei loro crediti	4.000	250